

POSIZIONE COMUNE N. 9/2005

definita dal Consiglio del 29 novembre 2004

in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2005/C 38 E/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un'incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle normative nazionali costituisce l'unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale.
- (2) Ai prodotti che consumano energia (Energy using Products, «EuPs») è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell'impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell'inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.

- (3) La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.
- (4) Il miglioramento dell'efficienza energetica — una delle cui opzioni disponibili è l'uso più efficiente dell'elettricità — è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un'azione politica che si opponga a tale tendenza. Una significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dal programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), secondo la Commissione è possibile. Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma d'azione per l'ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 ⁽³⁾. Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Dovrebbero pertanto essere adottati misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda.
- (5) È necessario agire nella fase progettuale del prodotto che consuma energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.
- (6) Occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale complessivo. Le specifiche comunitarie dovrebbero rispettare i principi della concorrenza leale e del commercio internazionale.
- (7) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere definite tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia ambientale, compresi se necessario gli obiettivi applicabili delle pertinenti strategie tematiche di tale programma.

⁽¹⁾ GU C 112, del 30.4.2004, pag. 25.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004), posizione comune del Consiglio del 29 novembre 2004 e posizione comune del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

- (8) La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione riducendo l'impatto ambientale potenziale dei prodotti che consumano energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ciò che rappresenta un presupposto indispensabile per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.
- (9) Per ottimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione può essere necessario informare i consumatori in merito alle caratteristiche e ai risultati ambientali dei prodotti che consumano energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell'ambiente.
- (10) L'approccio illustrato nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti, che costituisce un'importante innovazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è teso a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita. Prendere in considerazione nella fase della progettazione l'impatto ambientale che un prodotto eserciterà nell'intero arco della sua vita può agire favorevolmente sull'ambiente e sui costi. Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti economici, tecnici e funzionali.
- (11) Sebbene sia auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali, la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l'aumento dell'efficienza energetica dovrebbe essere considerata l'obiettivo ambientale prioritario in attesa dell'adozione di un piano di lavoro.
- (12) Può risultare necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Vista l'urgente necessità di contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e fatto salvo l'approccio integrato proposto nella presente direttiva, bisognerebbe dare priorità alle misure che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a basso costo. Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel settembre 2002.
- (13) Il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe normalmente essere fissato sulla base di analisi tecniche, economiche e ambientali. Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. Le parti interessate dovrebbero essere consultate e cooperare attivamente a tali analisi. L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede un'adeguata consultazione delle parti interessate. Tale consultazione può mettere in luce la necessità di una introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati.
- (14) Occorre dare la priorità a iniziative alternative quali l'autoregolamentazione da parte dell'industria allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti. Misure legislative possono rendersi necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella giusta direzione o a una velocità accettabile.
- (15) L'autoregolamentazione, compresi gli accordi volontari quali gli impegni unilaterali da parte dell'industria, può permettere rapidi progressi in seguito a un'attuazione rapida e efficace dal punto di vista dei costi e permette un adeguamento flessibile e adeguato alle opzioni tecnologiche e alle sensibilità del mercato.
- (16) In sede di valutazione delle iniziative di autoregolamentazione da parte dell'industria nel contesto della presente direttiva, il capitolo 6 della comunicazione della Commissione sugli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione «Semplificare e migliorare la regolamentazione» potrebbe fungere da orientamento utile.
- (17) La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l'integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall'ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti a dalla facilità di accesso alle stesse.
- (18) I prodotti che consumano energia che ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere muniti della marcatura «CE» e delle associate informazioni al fine di consentire loro di essere immessi sul mercato interno e di poter circolare liberamente. L'attuazione rigorosa delle misure di esecuzione è necessaria per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti che consumano energia regolamentati e assicurare una concorrenza leale.
- (19) Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate al gruppo di prodotti, come l'industria, compresi PMI e artigianato, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela dell'ambiente e organizzazioni di consumatori.

- (20) In sede di elaborazione delle misure di attuazione la Commissione dovrebbe altresì tenere nel debito conto la vigente legislazione nazionale in materia di ambiente, concernente in particolare le sostanze tossiche che gli Stati membri hanno detto di ritenere opportuno preservare senza ridurre gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri.
- (21) Occorre tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità ⁽¹⁾.
- (22) Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scambiarsi informazioni sulle misure previste nell'ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile dei mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. Dovrebbero essere agevolati uno scambio di informazioni sull'analisi della prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva.
- (23) Per quanto concerne la formazione e l'informazione delle piccole e medie imprese in materia di progettazione ecocompatibile può essere opportuno prendere in considerazione attività di accompagnamento.
- (24) È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello comunitario. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base della presente direttiva anche se dovrebbero essere permessi altri mezzi per dimostrare tale conformità.
- (25) Una delle funzioni principali delle norme armonizzate dovrebbe consistere nell'aiutare i fabbricanti ad applicare le misure di esecuzione adottate in virtù della presente direttiva. Tali norme potrebbero essere di importanza fondamentale per la definizione dei metodi di misurazione e di prova. Nel caso di specifiche generiche di progettazione ecocompatibile, le norme armonizzate potrebbero contribuire notevolmente a guidare i fabbricanti nella definizione del profilo ecologico dei loro prodotti secondo le condizioni della misura di esecuzione applicabile. Tali norme dovrebbero indicare chiaramente il rapporto tra le loro clausole e le condizioni in questione. Le norme armonizzate non dovrebbero avere lo scopo di fissare limiti riguardo agli aspetti ambientali.
- (26) Per le definizioni utilizzate nella presente direttiva, è utile riferirsi alle pertinenti norme internazionali, come ISO 14040.
- (27) La presente direttiva è conforme ad alcuni principi sull'applicazione della nuova strategia illustrata nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione ⁽²⁾ e al criterio di far riferimento alle norme europee armonizzate. La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa ⁽³⁾ raccomandava alla Commissione di esaminare se il principio della nuova strategia poteva essere esteso a settori non ancora presi in considerazione, quale strumento per migliorare e semplificare ogni qualvolta possibile la legislazione.
- (28) La presente direttiva è complementare agli esistenti strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti ⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio ⁽⁶⁾, la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽⁷⁾, la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽⁸⁾ e la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, sulle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽⁹⁾. Le sinergie tra la presente direttiva e gli strumenti comunitari vigenti dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti.
- (29) La direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ⁽¹⁰⁾, la direttiva 96/57/CE del Parlamento

⁽²⁾ GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 141 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

⁽⁸⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/98/CE della Commissione (GU L 57 dell'1.10.2004, pag. 63).

⁽¹⁰⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50).

⁽¹⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

- europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico⁽¹⁾ e la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti⁽²⁾, che già contengono disposizioni in merito alla revisione dei requisiti di rendimento energetico, dovrebbero essere integrate nel presente quadro.
- (30) La direttiva 92/42/CEE contempla un sistema di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico mediante l'attribuzione di stelle. Poiché gli Stati membri e l'industria hanno convenuto che siffatto sistema non ha prodotto i risultati sperati, la direttiva 92/42/CEE dovrebbe essere modificata per introdurre sistemi più efficaci.
- (31) Le disposizioni della direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali⁽³⁾, sono state sostituite dalle disposizioni della direttiva 92/42/CEE, della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas⁽⁴⁾ e della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia⁽⁵⁾. La direttiva 78/170/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.
- (32) La direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici⁽⁶⁾, stabilisce le condizioni alle quali la pubblicazione delle informazioni in merito al rumore emesso da tali apparecchi può essere richiesta dagli Stati membri e definisce la procedura per la determinazione del livello di rumore. A fini di armonizzazione, le emissioni sonore dovrebbero essere incluse in una valutazione integrata delle prestazioni ambientali. Poiché la presente direttiva prevede un siffatto approccio integrato, la direttiva 86/594/CEE dovrebbe essere abrogata.
- (33) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁷⁾.
- (34) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (35) È opportuno ricordare che il punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽⁸⁾ recita: «Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento».
- (36) Poiché lo scopo dell'azione proposta, e cioè garantire il funzionamento del mercato interno stabilendo che i prodotti debbano raggiungere un adeguato livello di prestazione ambientale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.
 2. La presente direttiva prevede l'elaborazione di specifiche cui i prodotti che consumano energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
 3. La presente direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.
 4. La presente direttiva e le relative misure di attuazione adottate lasciano impregiudicate la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e la normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche, compresa quella sui gas fluorinati a effetto serra.
- (8) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(1) GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36.

(2) GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 33.

(3) GU L 52 del 23.2.1978, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 82/885/CEE (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 19).

(4) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(5) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(6) GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(7) GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «prodotto che consuma energia»: un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui è destinato, o un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;
- 2) «componenti e sottounità»: le parti destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;
- 3) «misure di esecuzione»: le misure adottate in forza della presente direttiva per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;
- 4) «immissione sul mercato»: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
- 5) «messa in servizio»: il primo impiego di un prodotto che consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale;
- 6) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti che consumano energia contemplati dalla presente direttiva e che è responsabile della conformità alla presente direttiva del prodotto che consuma energia in vista della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio, con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui alla prima frase, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato e/o mette in servizio prodotti che consumano energia contemplati dalla presente direttiva;
- 7) «mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi alla presente direttiva;
- 8) «materiali»: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti che consumano energia;
- 9) «progettazione del prodotto»: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
- 10) «aspetto ambientale»: un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;
- 11) «impatto ambientale»: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia durante il loro ciclo di vita;
- 12) «ciclo di vita»: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;
- 13) «riutilizzo»: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto che consuma energia dopo la rimessa a nuovo;
- 14) «riciclaggio»: il riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;
- 15) «recupero di energia»: l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
- 16) «recupero»: ognuna delle operazioni applicabili di cui all'Allegato II B della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾;
- 17) «rifiuto»: qualsiasi sostanza o oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'Allegato I della direttiva 75/442/CEE di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 18) «rifiuto pericoloso»: ogni tipo di rifiuto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽²⁾;
- 19) «profilo ecologico»: la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;
- 20) «prestazione ambientale»: per prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;
- 21) «miglioramento delle prestazioni ambientali»: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che ciò avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

- 22) «progettazione ecocompatibile»: l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;
- 23) «specifica per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia;
- 24) «specifica generale per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi specifica per la progettazione ecocompatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto che consuma energia senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;
- 25) «specifica particolare per la progettazione ecocompatibile»: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione ecocompatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;
- 26) «norma armonizzata»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽¹⁾, al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non è obbligatorio.

Articolo 3

Immissione sul mercato e/o messa in servizio

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato e/o messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure e siano provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 4.
2. Gli Stati membri possono designare le autorità responsabili della sorveglianza del mercato. Essi provvedono affinché tali autorità dispongano dei poteri necessari e li esercitino per adottare gli opportuni provvedimenti che ad esse incombono in applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri definiscono compiti, poteri e disposizioni organizzative delle autorità competenti che hanno il potere di:
- organizzare adeguate verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti che consumano energia e obbligare il fabbricante o il suo mandatario a ritirare dal mercato i prodotti che consumano energia non conformi ai sensi dell'articolo 6;
 - esigere la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate, come specificato nelle misure di esecuzione;
 - prelevare campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

3. Gli Stati membri tengono informata la Commissione dei risultati della sorveglianza del mercato e, se del caso, la Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni alle autorità competenti in merito alla conformità dei prodotti.

Articolo 4

Marcatatura e dichiarazione di conformità

1. Anteriormente all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura di conformità CE ed è emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato garantiscono e dichiarano che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile.
2. La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'Allegato III.
3. La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'Allegato VI e rinvia alla pertinente misura di esecuzione.
4. L'apposizione sui prodotti che consumano energia di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE è proibita.
5. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni da fornire in conformità dell'Allegato I, parte 2, siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto che consuma energia raggiunge l'utilizzatore finale.

Gli Stati membri autorizzano inoltre che le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali della Comunità.

In sede di applicazione del primo comma gli Stati membri tengono presente in particolare:

- se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure;
- il tipo di utilizzatore previsto per il prodotto che consuma energia e la natura delle informazioni che devono essere fornite.

Articolo 5

Libera circolazione

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio all'interno del loro territorio, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri della progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, che sono oggetto della misura di esecuzione applicabile, di un prodotto che consuma energia che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità all'articolo 4.

2. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio all'interno del loro territorio di un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE in conformità dell'articolo 4 a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, per i quali la misura di esecuzione applicabile preveda che non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile.

3. Gli Stati membri non impediscono la presentazione, ad esempio nell'ambito di fiere commerciali, mostre e dimostrazioni, dei prodotti che consumano energia che non ottemperano alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile purché sia indicato in modo visibile che essi non possono essere immessi sul mercato e/o messi in servizio finché non siano pienamente conformi.

Articolo 6

Clausola di salvaguardia

1. Se uno Stato membro accerta che un prodotto che consuma energia, recante la marcatura CE di cui all'articolo 4 e utilizzato in conformità al suo uso previsto, non soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile, il fabbricante o il suo mandatario sono obbligati a far sì che il prodotto ottemperi alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.

Se la situazione di mancata conformità si protrae, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato.

2. Ogni decisione adottata da uno Stato membro sulla base della presente direttiva, che limiti o vieti l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto che consuma energia, indica i motivi che ne sono all'origine.

Tale decisione è notificata immediatamente alla parte interessata, che viene contemporaneamente informata dei mezzi di impugnazione disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei relativi termini.

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata conformemente al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformità è riconducibile:

- a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
- b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
- c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti.

Dopo tale consultazione, la Commissione informa immediatamente del suo parere lo Stato membro che ha adottato la decisione e gli altri Stati membri.

Se la Commissione giudica la decisione ingiustificata ne informa immediatamente gli Stati membri.

5. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

6. Se del caso, gli Stati membri e la Commissione adottano le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza con riguardo alle informazioni fornite nel corso di tale procedura.

7. Le decisioni adottate dagli Stati membri in forza del presente articolo sono rese pubbliche secondo un criterio di trasparenza.

8. Il parere della Commissione in merito a tali decisioni è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Valutazione di conformità

1. Prima di immettere sul mercato e/o di mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario accertano la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

2. Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzione e lasciano ai fabbricanti la possibilità di scegliere tra il controllo della progettazione interno di cui all'allegato IV e il sistema di gestione di cui all'allegato V. Se ciò è debitamente giustificato e proporzionato al rischio, la procedura di valutazione della conformità è specificata nei pertinenti moduli, come descritto nella decisione 93/465/CEE.

Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS)⁽¹⁾, e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato V della presente direttiva.

Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione che comprende la funzione di progettazione del prodotto ed è attuato conformemente alle norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, si presume che tale sistema di gestione ottemperi alle corrispondenti prescrizioni dell'allegato V.

(¹) GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro.

4. I documenti relativi alla valutazione di conformità e alla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 4 sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 8

Presunzione di conformità

1. Gli Stati membri considerano conforme alle pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile il prodotto che consuma energia che reca la marcatura CE di cui all'articolo 4.

2. Gli Stati membri considerano il prodotto che consuma energia, per il quale sono state applicate le norme armonizzate e i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.

3. Si presume che il prodotto che consuma energia, cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, ottemperi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica.

4. Ai fini della presunzione di conformità nel contesto della presente direttiva, la Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 15 paragrafo 2, può decidere che altri marchi di qualità ecologica rispettano condizioni equivalenti al marchio di qualità ecologica comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000. I prodotti che consumano energia, che hanno ottenuto tali altri marchi di qualità ecologica, sono considerati conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile, nella misura in cui tali specifiche sono rispettate da detto marchio di qualità ecologica.

Articolo 9

Norme armonizzate

1. Gli Stati membri si assicurano, nella misura del possibile, che siano adottate le appropriate disposizioni per consentire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.

2. Allorché uno Stato membro o la Commissione considerino che le norme armonizzate, la cui applicazione si presume sia destinata a ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, lo Stato membro in questione o la Commissione ne informano, spiegandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Il comitato emette urgentemente un parere.

3. Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide se pubblicare, non pubblicare, pubblicare con limitazioni, mantenere o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. La Commissione informa l'organismo europeo di normizzazione in questione e, se necessario, elabora un nuovo mandato in vista della revisione delle norme armonizzate in questione.

Articolo 10

Disposizioni per i componenti e le sottounità

Le misure di esecuzione possono imporre ai fabbricanti, o ai loro rappresentanti autorizzati che immettono sul mercato e/o mettono in servizio componenti e sottounità, di fornire al fabbricante di un prodotto che consuma energia contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali e/o risorse dei componenti o sottounità.

Articolo 11

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie per incoraggiare le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva a collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire alla Commissione informazioni atte ad agevolare il funzionamento della presente direttiva e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 6.

La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari.

Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva.

2. I dettagli e la struttura dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3. La Commissione adotta le misure appropriate per incoraggiare e contribuire alla cooperazione tra Stati membri di cui al presente articolo.

Articolo 12

Misure di esecuzione

1. La Commissione, agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, adotta misure di esecuzione.

2. Un prodotto che consuma energia destinato a essere oggetto di una misura di esecuzione risponde ai seguenti criteri:

- a) il prodotto ha un volume di vendite e di scambi commerciali nella Comunità superiore a 200 000 unità all'anno secondo gli ultimi dati disponibili;
- b) il prodotto, in considerazione dei quantitativi immessi sul mercato e/o messi in servizio, ha un significativo impatto ambientale nella Comunità come precisato nelle priorità strategiche comunitarie di cui alla decisione n. 1600/2002/CE;
- c) il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi. Per stabilire se tale criterio è rispettato, si applicano i seguenti parametri:
 - assenza di altra normativa comunitaria pertinente,
 - incapacità delle forze di mercato di affrontare la questione,
 - ampia disparità di prestazione ambientale tra i prodotti che consumano energia disponibili sul mercato con funzionalità equivalente.

3. Nel valutare l'ipotesi di elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione tiene conto di ogni parere espresso dal comitato di cui all'articolo 15 e prende inoltre in considerazione:

- a) le priorità ambientali comunitarie quali quelle specificate nella decisione n. 1600/2002/CE o nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) della Commissione;
- b) pertinenti misure di autoregolamentazione, come accordi su base volontaria, o altre misure prese dall'industria.

4. Nell'elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione:

- a) prende in considerazione il ciclo di vita del prodotto che consuma energia;
- b) effettua una valutazione che tenga conto dell'impatto sull'ambiente, i consumatori e i fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività, innovazione, accesso al mercato e costi e benefici;
- c) tiene conto della vigente legislazione nazionale in materia di ambiente che gli Stati membri considerano pertinente;
- d) svolge opportune consultazioni con i soggetti interessati;
- e) prepara una motivazione del progetto di misura di esecuzione basata sulla valutazione di cui alla lettera b);

f) fissa la data o le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto in particolare dell'eventuale impatto sulle PMI o sui gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI.

5. Le misure di esecuzione soddisfano tutti i seguenti criteri:

- a) non deve esserci un impatto negativo significativo sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;
- b) non deve esserci un'incidenza negativa sulla salute, la sicurezza e l'ambiente;
- c) non devono prodursi significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità economica e il costo del ciclo di vita del prodotto;
- d) non devono prodursi significative ripercussioni negative sulla competitività dei fabbricanti, incluso sui mercati esterni alla Comunità;
- e) in linea di principio la definizione di una specifica per la progettazione ecocompatibile non deve avere come conseguenza l'imposizione ai fabbricanti di una tecnologia proprietaria;
- f) non deve essere imposto un onere amministrativo eccessivo ai fabbricanti.

6. Le misure di esecuzione fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'allegato I e/o all'allegato II.

Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono stabilite per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale.

Le misure di esecuzione possono inoltre prevedere che non sia necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile per taluni particolari parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1.

7. Le specifiche sono formulate in modo tale da garantire che le autorità di sorveglianza del mercato possano verificare la conformità di un prodotto che consuma energia con i requisiti della misura di esecuzione. La misura di esecuzione precisa se la verifica può essere attuata direttamente sul prodotto che consuma energia o in base alla documentazione tecnica.

8. Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell'allegato VII.

9. Gli studi e le analisi pertinenti di cui si avvale la Commissione nel predisporre le misure di esecuzione dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico.

10. Una misura di esecuzione che fissa specifiche per la progettazione ecocompatibile è, se del caso, corredata di orientamenti, che sono adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, sull'equilibrio dei vari aspetti ambientali.

*Articolo 13***Piano di lavoro**

1. Conformemente ai criteri di cui all'articolo 12 e previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, la Commissione stabilisce entro ... (*), un piano di lavoro che è reso disponibile per il pubblico.

Il piano di lavoro fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo.

2. Nella fase transitoria, tuttavia, in sede di elaborazione del primo piano di lavoro di cui al paragrafo 1, e secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e i criteri di cui all'articolo 12 e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione può adottare misure di esecuzione cominciando dai prodotti che siano stati identificati dal programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra.

*Articolo 14***Forum consultivo**

La Commissione provvede affinché nello svolgimento delle sue attività rispetti, per quanto riguarda ciascuna misura di esecuzione, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate da tale prodotto/gruppo di prodotti come l'industria, compresi PMI, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti si riuniscono in un forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione.

*Articolo 15***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) Due anni dalla data di adozione della presente direttiva.

*Articolo 16***Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 17***Modifiche**

1. La direttiva 92/42/CEE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 6 è soppresso.
- 2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2005/.../CE, del, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (*), con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2005/.../CE (*).

(*) GU L ...»

- 3) All'allegato I, la sezione 2 è soppressa.
- 4) L'allegato II è soppresso.
2. La direttiva 96/57/CE è modificata come segue:

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2005/.../CE, del, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (*), con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 2005/.../CE (*).

(*) GU L ...»

(*) La presente direttiva.

3. La direttiva 2000/55/CE è modificata come segue:

Articolo 20

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2005/.../CE, del, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (*), con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 2005/.../CE (*).

(*) G U L ...»

Articolo 18

Abrogazioni

Le direttive 78/170/CEE e 86/594/CEE sono abrogate. Gli Stati membri possono continuare ad applicare le misure nazionali esistenti adottate in virtù della direttiva 86/594/CEE finché non saranno adottate per i prodotti in questione in virtù della presente direttiva.

Articolo 19

Verifica

Entro ... (**), la Commissione verifica l'efficacia della presente direttiva, e le relative misure di esecuzione, la soglia di dette misure, i meccanismi di sorveglianza del mercato e le pertinenti misure di autoregolamentazione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.

Riservatezza

Le specifiche per la fornitura di informazioni di cui all'articolo 10 e all'allegato I, parte 2, da parte del fabbricante e/o del suo mandatario, sono proporzionate e tengono conto della legittima riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.

Articolo 21

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (**). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente

...

Per il Consiglio

Il presidente

...

(*) La presente direttiva.

(**) Cinque anni dall'adozione della presente direttiva.

(***) Ventiquattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

METODOLOGIA PER L'ELABORAZIONE DI SPECIFICHE GENERALI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

(articolo 12)

Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile mirano a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto concentrandosi sugli aspetti ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. La Commissione identifica gli aspetti ambientali significativi nel corso della preparazione del progetto di una misura di esecuzione da sottoporre al Comitato di cui all'articolo 15 che dovranno essere specificati nella misura di esecuzione.

Nel predisporre le misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile ai sensi dell'articolo 12, la Commissione identifica, come appropriati per il prodotto che consuma energia oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile tra quelli elencati nella parte 1, le specifiche per la fornitura di informazioni tra quelle elencate nella parte 2 e le specifiche per il fabbricante elencate nella parte 3.

Parte 1. Parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti che consumano energia

1.1. Nella misura in cui si riferiscono alla progettazione del prodotto, gli aspetti ambientali significativi sono identificati tenendo presenti i seguenti stadi del ciclo di vita del prodotto:

- a) selezione e impiego di materie prime;
- b) fabbricazione;
- c) condizionamento, trasporto e distribuzione;
- d) installazione e manutenzione;
- e) uso;
- f) fine vita, nel senso di prodotto che consuma energia che è giunto al termine del suo primo uso fino allo smaltimento definitivo.

1.2. Per ciascuno stadio vengono valutati, se pertinenti, i seguenti aspetti ambientali:

- a) consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l'acqua dolce;
- b) emissioni previste nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- c) inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici;
- d) generazione prevista di rifiuti;
- e) possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della direttiva 2002/96/CE.

1.3. In particolare sono opportunamente utilizzati e, se necessario, integrati da altri, i seguenti parametri per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali citati nel precedente paragrafo:

- a) peso e volume del prodotto;
- b) uso di materiali provenienti da attività di riciclaggio;
- c) consumo di energia, di acqua e di altre risorse nel corso dell'intero ciclo di vita;
- d) uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1)), e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali le direttive 76/769/CEE o 2002/95/CE;
- e) quantità e natura dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati;

- f) facilità di reimpiego e di riciclaggio espressa in termini di: numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, tempo necessario per lo smontaggio, complessità degli strumenti necessari per lo smontaggio, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali idonei al riutilizzo e al riciclaggio (inclusa la marcatura delle parti in plastica conformemente agli standard ISO), utilizzo di materiali facilmente riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali di pregio e ad altri componenti e materiali riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose;
- g) incorporazione dei componenti utilizzati;
- h) astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo e al riciclaggio di componenti e di interi apparecchi;
- i) estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, riparabilità;
- j) quantità di rifiuti generati e quantità di rifiuti pericolosi generati;
- k) emissioni nell'aria (gas a effetto serra, agenti acidificanti, composti organici volatili, sostanze lesive dell'ozono, inquinanti organici persistenti, metalli pesanti, particolati fini e polveri sospese), fatte salve le disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/26/CE (GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1);
- l) emissioni nell'acqua (metalli pesanti, sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, inquinanti organici persistenti);
- m) emissioni nel suolo (in particolare percolazione e perdite di sostanze pericolose durante l'uso dei prodotti e potenziali rischi di percolazione una volta che questi sono collocati in discarica).

Parte 2. Specifiche per la fornitura di informazioni

Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso:

- informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista,
- informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, accompagnanti il prodotto immesso sul mercato per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti,
- informazioni ai consumatori sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di potenziamento dei prodotti,
- informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.

Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso.

Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.

Parte 3. Specifiche per il fabbricante

1. Concentrandosi sugli aspetti ambientali identificati nella misura di esecuzione in quanto suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione, i fabbricanti di prodotti che consumano energia sono tenuti a effettuare una valutazione del modello di un prodotto che consuma energia durante il suo intero ciclo di vita, in base a ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato.

Sulla base di tale valutazione i fabbricanti elaborano il profilo ecologico del prodotto che consuma energia incentrato sulle specifiche caratteristiche del prodotto con riguardo all'ambiente e sui suoi input/output durante l'intero ciclo di vita espressi in quantità fisiche misurabili.

2. Il fabbricante si avvarrà di tale valutazione per esaminare soluzioni progettuali alternative e le prestazioni ambientali del prodotto conseguite tenendo conto dei parametri.

I parametri sono individuati dalla Commissione nella misura di esecuzione sulla scorta delle informazioni raccolte nel corso della preparazione della misura.

La scelta di una specifica soluzione progettuale permette un ragionevole equilibrio tra i diversi aspetti ambientali nonché tra questi aspetti e altre considerazioni pertinenti, quali la salute e la sicurezza, le prescrizioni tecniche in tema di funzionalità, qualità e prestazioni e aspetti economici, tra cui i costi di fabbricazione e la commerciabilità, pur ottemperando a tutte le normative pertinenti.

ALLEGATO II

METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE PARTICOLARI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE*(articolo 12)*

Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all'uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita dei prodotti che consumano energia, a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l'uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto, oppure quantità minime richieste di materiale riciclato).

In sede di elaborazione di misure di esecuzione per definire specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'articolo 12, la Commissione individua, come appropriati per il prodotto che consuma energia oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile fra quelli indicati elencati nell'allegato I, parte 1, e fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il livello di tali specifiche come indicato in appresso:

1. Un'analisi tecnica, ambientale ed economica seleziona sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto che consuma energia in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori.

L'analisi tecnica, economica ed ambientale individuerà inoltre, per quanto riguarda gli aspetti ambientali in esame, i prodotti e la tecnologia che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori.

Sulla base di tale analisi e tenuto conto della fattibilità economica e tecnica nonché delle potenzialità di miglioramento vengono adottate misure concrete nell'intento di ridurre l'impatto ambientale del prodotto.

Con riguardo al consumo di energia durante l'uso, il livello di rendimento energetico o di consumo è fissato con riferimento al costo del ciclo di vita più contenuto per l'utilizzatore finale per modelli rappresentativi di un prodotto che consuma energia, tenendo conto delle conseguenze su altri aspetti ambientali. Il metodo di analisi del costo del ciclo di vita utilizza un tasso reale di sconto in base ai dati forniti dalla Banca centrale europea e a una durata realistica per il prodotto. Esso è basato sulla somma delle variazioni del prezzo di acquisto (risultante dalle variazioni dei costi industriali) e delle spese operative, risultanti dai diversi livelli delle opzioni di miglioramento tecnico, scontate con riferimento alla durata dei modelli rappresentativi del prodotto considerati. Le spese operative comprendono principalmente i consumi di energia e le spese aggiuntive per altre risorse (quali acqua o detersivi).

Un'analisi di sensibilità per i pertinenti fattori (quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime o i costi di produzione, i tassi di sconto), comprendente, se opportuno, i costi ambientali esterni, è condotta per verificare l'esistenza di variazioni significative e l'affidabilità delle conclusioni generali. Le specifiche sono adeguate di conseguenza.

Una metodologia simile potrebbe essere applicata ad altre risorse quali l'acqua.


2. Per effettuare le analisi tecniche, ambientali ed economiche, ci si può avvalere delle informazioni disponibili nell'ambito di altre attività comunitarie.

Lo stesso vale per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per fissare le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'Unione europea.

3. La data di entrata in vigore tiene conto del ciclo di riprogettazione del prodotto.

ALLEGATO III

MARCATURA CE

(articolo 4, paragrafo 2)

La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.

La marcatura CE va apposta sul prodotto che consuma energia. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

ALLEGATO IV

CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE INTERNO*(articolo 7)*

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato, assicurano e dichiarano che il prodotto che consuma energia soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
 2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
La documentazione contiene in particolare:
 - a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato;
 - b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;
 - c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;
 - d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;
 - e) un elenco delle norme appropriate di cui all'articolo 9, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché le norme di cui all'articolo 9 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;
 - f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui alla parte 2, dell'allegato I;
 - g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.
 3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui alla sezione 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.
-

ALLEGATO V

SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITÀ

(articolo 7)

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto che consuma energia soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Per valutare la conformità del prodotto che consuma energia ci si può avvalere di un sistema di gestione purché il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato.

3. Sistema di gestione degli elementi ambientali

Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante può dimostrare l'ottemperanza del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto

Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformità alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto.

Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto che consuma energia, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione, devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.

Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue:

- l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformità del prodotto che consuma energia e, se del caso, da mettere a disposizione,
- gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilità, i poteri del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento,
- i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale,
- le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l'aggiornamento,
- il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione.

3.2. Pianificazione

Il fabbricante deve fissare e rivedere:

- a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto;
- b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche;
- c) un programma per conseguire tali obiettivi.

3.3. Attuazione e documentazione**3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione dovrebbe specificare quanto segue in particolare:**

- a) sono definite e documentate le responsabilità e le autorità allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento;

- b) sono redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottate in sede di progettazione del prodotto;
 - c) il fabbricante redige e perfeziona le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.
- 3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto che consuma energia contiene in particolare:
- a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato;
 - b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;
 - c) il profilo ecologico se richiesto dalla misura di esecuzione;
 - d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformità di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile;
 - e) il fabbricante redige specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate e, qualora le norme di cui all'articolo 9 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformità;
 - f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui alla parte 2 dell'allegato I.
- 3.4. *Azione di controllo e correttiva*
- a) il fabbricante deve adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto che consuma energia sia fabbricato in conformità delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
 - b) il fabbricante istituisce e perfeziona le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformità e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione correttiva;
 - c) il fabbricante conduce almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.
-

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*(articolo 4, paragrafo 3)*

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti dati:

- 1) nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
- 2) una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità;
- 3) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;
- 4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;
- 5) se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata;
- 6) indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.

ALLEGATO VII

CONTENUTO DELLE MISURE DI ESECUZIONE*(articolo 12, paragrafo 8)*

In particolare la misura di esecuzione deve specificare:

- 1) la definizione esatta del tipo o dei tipi di prodotto che consuma energia in questione;
 - 2) le specifiche per la progettazione ecocompatibile del prodotto che consuma energia in questione, la data o le date di attuazione, le misure o i periodi scaglionati nel tempo o di transizione:
 - nel caso di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile, le fasi e gli aspetti pertinenti tra quelli citati nell'allegato I, punti 1.1 e 1.2, corredati di esempi di parametri tra quelli citati nell'Allegato I, punto 1.3, quale orientamento per valutare i miglioramenti relativi agli aspetti ambientali identificati,
 - nel caso di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile, il livello di queste;
 - 3) i parametri di progettazione ecocompatibile di cui alla parte 1 dell'allegato I per i quali non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile;
 - 4) le prescrizioni circa l'installazione del prodotto che consuma energia allorché presenta una pertinenza diretta alle considerate prestazioni ambientali del prodotto che consuma energia;
 - 5) le norme di misurazione e/o i metodi di misurazione da utilizzare; se disponibili, vanno usate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 - 6) i dati per la valutazione di conformità di cui alla decisione 93/465/CEE:
 - nel caso in cui il modulo o i moduli da utilizzare siano diversi dal modulo A, i fattori che determinano la selezione di tale procedura specifica,
 - se del caso, i criteri di approvazione e/o di certificazione da parte di terzi;se in altre prescrizioni CE per lo stesso prodotto sono previsti moduli diversi, il modulo da utilizzare per la prescrizione in questione è quello definito nella misura di esecuzione;
 - 7) le prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti o i loro rappresentanti autorizzati devono fornire alle autorità ai fini di una migliore sorveglianza del mercato;
 - 8) la durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti che consumano energia conformi alle disposizioni in vigore nel proprio territorio alla data di adozione della misura di esecuzione;
 - 9) la data della valutazione e dell'eventuale revisione della misura di esecuzione.
-

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 26 agosto 2003 la Commissione ha presentato una proposta basata sull'articolo 95 del trattato.
2. Il Comitato economico e sociale ha reso un parere ⁽¹⁾ il 31 marzo 2004.
3. Il Parlamento europeo ha approvato un parere ⁽²⁾ in prima lettura il 20 aprile 2004, approvando 78 emendamenti. La Commissione ha presentato oralmente la sua proposta modificata il 27 aprile 2004. Il 29 novembre 2004, il Consiglio ha adottato la posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

4. La presente proposta mira a istituire un quadro regolamentare esaustivo e coerente in cui trattare le specifiche per la progettazione ecocompatibile con i seguenti obiettivi:
 - garantire la libera circolazione dei prodotti che consumano energia all'interno dell'Unione europea,
 - migliorare le prestazioni ambientali complessive di questi prodotti e contribuire così alla protezione dell'ambiente,
 - contribuire a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e accrescere la concorrenzialità dell'economia dell'Unione.

La proposta si applica in teoria a tutti i prodotti, eccettuati i mezzi di trasporto per le persone o i beni, che usano energia per svolgere la funzione per la quale sono stati progettati, fabbricati e commercializzati o messi in servizio e contempla tutte le fonti di energia, anche se le misure di esecuzione riguarderanno probabilmente solo i prodotti che utilizzano energia elettrica o combustibili solidi, liquidi o gassosi.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

5. Le principali modifiche introdotte dal Consiglio sono le seguenti:
 - Si chiarisce che l'obiettivo della direttiva proposta (*articolo 1, paragrafo 4*) lascia impregiudicata la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e la normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche, compresa quella sui gas fluorinati a effetto serra.
 - Definizioni (*articolo 2*): la posizione comune specifica più chiaramente il campo d'applicazione della proposta (definizione 1) e l'attribuzione della responsabilità della conformità del prodotto che consuma energia (definizioni 6 e 7).
 - Immissione sul mercato (*articolo 3*): la posizione comune chiarisce che gli Stati membri devono designare le autorità responsabili della sorveglianza del mercato e dei relativi compiti.
 - Libera circolazione (*articolo 5*): il testo attuale chiarisce che i prodotti che consumano energia debbono ottemperare ai parametri per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, contemplati dalla misura di esecuzione applicabile.
 - Valutazione di conformità (*articolo 7 e allegato V*): pur mantenendo la possibilità per un fabbricante di scegliere tra il controllo della progettazione interno (allegato IV) e il sistema di gestione (allegato V), quest'ultimo è stato modificato al fine di mantenere la possibilità per i fabbricanti di servirsi dei sistemi di gestione della qualità per dimostrare la conformità, nella misura in cui ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato V.

⁽¹⁾ GU C 112 del 30.4.2004, pag. 25.

⁽²⁾ GU C 104 E del 30.4.2004.

- Presunzione di conformità (*articolo 8*): saranno considerati conformi alle prescrizioni delle misure di esecuzione applicabili i marchi di qualità ecologica per i quali si considererà che soddisfano a condizioni equivalenti al marchio di qualità ecologica comunitario.
- Misure di esecuzione (*articolo 12*): oltre a dichiarare che la Commissione adotterà misure di esecuzione, sono stati chiariti e precisati i criteri che la Commissione deve rispettare e i passi che essa deve compiere nell'elaborare le misure di esecuzione, anche per quanto riguarda i criteri cui determinati prodotti devono soddisfare prima di poter formare oggetto di misure di esecuzione (*articolo 12, paragrafo 2*), in particolare una soglia minima per il volume di vendite e di scambi commerciali.
- Piano di lavoro (*articolo 13*): per garantire la trasparenza, la Commissione stabilisce un piano di lavoro che fissa un elenco indicativo di prodotti da considerare prioritari per l'adozione di misure di esecuzione, in particolare i prodotti che siano stati identificati dal programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.
- Forum consultivo (*articolo 14*): allorché intende predisporre una misura di esecuzione per un determinato prodotto, la Commissione deve assicurare una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e un appropriato coinvolgimento di tutte le parti interessate a tale prodotto. A tal fine la posizione comune prevede l'istituzione di un forum consultivo.
- Verifica (*articolo 19*): la posizione comune prevede una valutazione dell'efficacia della direttiva e delle misure di esecuzione eventualmente adottate ai sensi della presente direttiva entro cinque anni dalla sua adozione.
- Allegato I, parte 3 (Specifiche per il fabbricante): la descrizione delle specifiche per il fabbricante tenta di chiarire la ripartizione dei compiti tra le parti interessate.
- Allegato VII (Contenuto delle misure di esecuzione): viene ora specificato che anche le misure di esecuzione possono essere oggetto di valutazione e revisione.

IV. EMENDAMENTI ACCETTATI

6. Dei 78 emendamenti parlamentari il Consiglio ha accettato i seguenti 23 emendamenti alcuni dei quali nel merito, altri parzialmente o in linea di principio.

Considerando:

Emendamenti da 5 a 10: offrono ulteriori elementi per giustificare una direttiva quadro relativa alla promozione di una progettazione ecocompatibile dei prodotti in termini di miglioramento dell'ambiente e di efficienza energetica (considerando da 2 a 7).

Emendamento 13: chiarisce la necessità di informare i consumatori (considerando 9).

Emendamento 16: specifica che si dovrebbe dare precedenza all'efficienza energetica in modo tale da non avere ripercussioni negative sull'approccio integrato della direttiva (considerando 11).

Emendamento 17: conferma che gli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto lasciano impregiudicato l'approccio integrato (considerando 12).

Emendamento 20: sottolinea che è necessario un adeguato coinvolgimento di tutte le parti interessate (considerando 13).

Emendamento 73: fa riferimento al capitolo della comunicazione della Commissione che riguarda la valutazione dell'autoregolamentazione da parte dell'industria nel contesto della direttiva.

Emendamento 23: sottolinea che la progettazione ecocompatibile dovrebbe essere integrata anche in seno alle PMI e alle microimprese (considerando 17).

Emendamento 24: ai prodotti che consumano energia che ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione saranno accordate la marcatura «CE» e le informazioni associate (considerando 18).

Emendamento 25: dovrebbe essere facilitato lo scambio di informazioni mediante mezzi di comunicazione appropriati (considerando 22).

Emendamento 26: possono essere prese in considerazione in modo appropriato la formazione e l'informazione delle piccole e medie imprese in materia di progettazione ecocompatibile (considerando 23).

Articoli:

Emendamento 35: la definizione di «messa in servizio» è identica a quella proposta dal PE (articolo 2, definizione 5).

Emendamento 47: l'articolo 3 (paragrafi 2 e 3) integra una più precisa descrizione degli obblighi volti ad assicurare la sorveglianza del mercato, come proposto dal PE.

Emendamento 48: permette che le informazioni in materia di conformità siano fornite in una o più altre lingue ufficiali (articolo 4, paragrafo 5).

Emendamento 59: prevede che sia stabilito un piano di lavoro che dovrebbe fissare un elenco indicativo di prodotti da considerare prioritari per l'adozione di misure di esecuzione (articolo 13).

Emendamento 63: prevede l'istituzione di un forum consultivo (articolo 14), con una partecipazione equilibrata di Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate, da consultare prima del comitato istituito nella direttiva.

Emendamento 65: prescrive la verifica dell'efficacia della direttiva, comprese le misure di esecuzione, entro cinque anni dall'adozione della direttiva stessa (articolo 19).

Emendamento 66: introduce una maggiore chiarezza riguardo ai metodi per definire delle specifiche generali per la progettazione ecocompatibile, anche per quanto riguarda il ruolo del fabbricante, e prevede un capitolo distinto per gli obblighi in materia di informazione (allegato I).

Emendamento 69: chiarisce la procedura per il controllo della progettazione interno (allegato IV).

V. EMENDAMENTI NON INTEGRATI

7. Il Consiglio, ritenendo che gli emendamenti da 1 a 4, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, da 29 a 34, da 36 a 46, da 49 a 58, da 60 a 62, 64, 67-68, 70-72, 74-76 e 79-81 compromettano l'armonizzazione che la direttiva si prefigge (ad esempio gli emendamenti 1, 2 e 61), ovvero non siano coerenti con l'obiettivo della direttiva o con la sua base giuridica (ad esempio gli emendamenti 3, 4, 29, 31, 37, 50-52, 64, 67, 68), ha deciso di non integrarli nella posizione comune. La Commissione ha respinto i medesimi emendamenti.
-